



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. . URB/44/URB

N. 364 Registro Generale

Data 26 marzo 2019

OGGETTO :

**COMUNE DI VADO LIGURE C/ GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. -
CONVENZIONE DI CONCESSIONE "CAVA TREVO" IN DATA 11 SETTEMBRE
/ 19 DICEMBRE 2012 E ACCORDO EX ART. 11, L. N. 241/1990, IN DATA 7
DICEMBRE 2015 - ASSISTENZA LEGALE IN SEDE STRAGIUDIZIALE -
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA.**

COMUNE DI VADO LIGURE C/ GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. - CONVENZIONE DI CONCESSIONE "CAVA TREV0" IN DATA 11 SETTEMBRE / 19 DICEMBRE 2012 E ACCORDO EX ART. 11, L. N. 241/1990, IN DATA 7 DICEMBRE 2015 - ASSISTENZA LEGALE IN SEDE STRAGIUDIZIALE - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30.05.2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all'oggetto "*APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021*" n. 75 del 21/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all'oggetto "*BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - APPROVAZIONE*" n. 76 del 21/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 27/12/2018 all'oggetto "*APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2019-2021*";

VISTO il provvedimento Sindacale n. 13 in data 20/12/2018 di proroga di nomina del 2018 e sino al 20/05/2019 in qualità di responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D);

PREMESSO:

- CHE in data 11 settembre / 19 dicembre 2012 è stata stipulata la Convenzione di concessione, a favore della Giuggia Costruzioni S.r.l., della "Cava Trevo" di proprietà del Comune di Vado Ligure;
- CHE, a integrazione della convenzione sopra citata, in data 7 dicembre 2015 è stato stipulato, tra il Comune di Vado Ligure e la Giuggia Costruzioni S.r.l., un accordo ex art. 11, legge n. 241/1990;
- CHE l'articolo 3 del suddetto accordo prevede che "*Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del contratto di concessione in data 11 settembre 2012, rep. n. 3301, la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. si impegna specificamente a compiere ogni ragionevole sforzo che risulti necessario od opportuno al fine di: (i) partecipare alla procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cui in premessa secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e secondo l'elevato livello di cura e diligenza tipico di un primario operatore del settore; e (ii) ottenere tale autorizzazione, per quanto di propria competenza, entro le minori tempistiche ragionevolmente richieste dallo svolgimento di tale procedura. In proposito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del predetto contratto di concessione, le Parti convengono di prorogare i termini per l'effettivo ottenimento dell'autorizzazione predetta da parte della GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. ivi previsti fino a tutto il 30 giugno 2016*";
- CHE con nota del 29 gennaio 2018 (inoltrata dal Comune di Vado Ligure alla Giuggia Costruzioni S.r.l. in data 30 gennaio 2018), la Regione Liguria ha richiesto notizie sulla procedura in corso in ragione del fatto che la Giuggia Costruzioni S.r.l. non ha fornito riscontro ai competenti Uffici in relazione alla procedura di VIA;

- CHE con nota in data 23 aprile 2018 (inoltrata dal Comune di Vado Ligure alla Giuggia Costruzioni S.r.l. il giorno stesso), la Regione Liguria ha sollecitato il riscontro alla propria nota in data 12 ottobre 2017 relativa all'aggiornamento dell'autocertificazione della disponibilità giuridica dei terreni e richiesto notizie in merito allo stato di adempimento delle prescrizioni disposte con d.G.R. n. 896/2017;
- CHE con nota in data 19 giugno 2018 (contestualmente trasmessa dal Comune di Vado Ligure alla Giuggia Costruzioni S.r.l.), la Regione Liguria ha inviato la nota in data 29 maggio 2018 attestante, *inter alia*, il mancato pagamento della sanzione relativa all'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla Giuggia Costruzioni S.r.l. e la sussistenza di ulteriori criticità della procedura seguita da quest'ultima;
- CHE nonostante ciò, del tutto inaspettatamente, non risulta che sia a oggi pervenuto allo SUAP del Comune di Vado Ligure, da parte della Giuggia Costruzioni S.r.l., alcun riscontro conclusivo in relazione alle predette richieste;

CONSIDERATO:

- CHE, a fronte di tutto quanto precede, si rileva la possibile sussistenza di vari e rilevanti profili di inadempimento rispetto agli obblighi assunti con la convenzione di concessione e con l'accordo ex art. 11 della l. n. 241/1990 in oggetto;
- CHE pertanto il Comune di Vado Ligure, con nota del 18 dicembre 2018, ha chiesto al legale rappresentante della Giuggia Costruzioni S.r.l. di presenziare a una riunione presso la sede Comunale, al fine di rendere informazioni e consegnare idonea documentazione comprovante il corretto adempimento degli obblighi assunti e sopra richiamati;
- CHE a tale proposito, nella suddetta nota si segnalava espressamente che – laddove la Giuggia Costruzioni S.r.l. non avesse partecipato alla riunione o comunque non avesse comprovato il corretto adempimento dei propri obblighi – il Comune di Vado Ligure si sarebbe riservato di adottare, senza indugio né ulteriore avviso, ogni meglio vista tutela e azione per la salvaguardia dei propri diritti e interessi;
- CHE, nonostante la riunione in questione si sia svolta in data 18 gennaio 2019, a tutt'oggi la Giuggia Costruzioni S.r.l. non ha comprovato il corretto adempimento dei propri obblighi e non ha formulato proposte transattive;

RILEVATA la necessità, stante la complessità e la rilevanza delle poste in gioco, di affidare un incarico professionale di assistenza legale per l'approfondimento giuridico circa le azioni esperibili verso la Giuggia Costruzioni S.r.l. per l'attuazione della convenzione di concessione della "Cava Trevo" e del relativo accordo ex art. 11, legge n. 241/1990 nonché per la redazione delle pertinenti messe in mora;

RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 recante "*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizio*", con particolare riferimento al comma 1 lettera d) n. 2), che prevede "*Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni*";

ATTESO che l'incarico di assistenza legale di cui trattasi rientra nella definizione di cui sopra, essendo volto a fornire supporto giuridico-legale all'Amministrazione Comunale nell'effettuazione di valutazioni ed attività stra-giudiziali prodromiche a probabili futuri contenziosi al fine di tutelare l'integrità dei diritti dell'Ente nella sua qualità di sottoscrittore della convenzione di concessione e dell'accordo di cui all'oggetto;

RITENUTO pertanto di procedere all'individuazione del legale cui affidare l'incarico nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza proporzionalità e pubblicità;

VISTO il curriculum dell'Avvocato Pier Giorgio Coppa (P.I. 03026850044), in atti conservato;

DATO ATTO che, nel rispetto dell'articolo 73, comma 3 del vigente Statuto comunale, ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 267/2000, l'individuazione del legale ed il relativo conferimento dell'incarico di assistenza legale, da effettuarsi in conformità alle disposizioni sul conferimento di incarichi professionali da parte dei soggetti pubblici, competono ai Responsabili del Servizio di cui all'art. 109 comma 2 del D.lgs. 267/2000 in base alla pertinenza della controversia al rispettivo settore di competenza;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente all'Avvocato Pier Giorgio Coppa, legale esperto in materia di diritto amministrativo e civile, l'incarico professionale di assistenza legale per l'approfondimento giuridico circa le azioni esperibili verso la Giuggia Costruzioni S.r.l. per l'attuazione della convenzione di concessione della "Cava Trevo" e del relativo accordo ex art. 11, legge n. 241/1990 nonché per la redazione delle pertinenti messe in mora (escluso l'eventuale contenzioso che si ritenesse successivamente di attivare);

VISTO il preventivo formulato dall'Avv. Pier Giorgio Coppa con la nota acquisita agli atti al prot. n. 3760 in data 18 febbraio 2019, conservata agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che, per la prestazione sopra descritta, il professionista ha richiesto un compenso pari ad Euro 4.900,00, oltre cassa previdenziale al 4% e I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 6.217,12, ritenuto congruo in rapporto alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni professionali altamente qualificate richieste, assunti come riferimento anche elementi inerenti attività professionalmente analoghe;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, laddove si stabilisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

ACCERTATO che l'acquisto di cui trattasi risulta di importo netto inferiore ai 5.000,00 euro, limite oltre il quale è obbligatorio l'utilizzo del mercato elettronico;

VISTI:

- l'estratto da cui risulta che il suddetto Avv. Pier Giorgio Coppa è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Asti al numero 753;
- l'esito della consultazione del casellario delle Annotazioni Riservate ANAC, da cui risulta che non sono state individuate annotazioni per l'Avv. Pier Giorgio Coppa;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione acclarata al protocollo al n. 6764 in data 25 marzo 2019, in atti conservata, con la quale l'Avv. Pier Giorgio Coppa dichiara tra l'altro, per le finalità di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, di non essere attualmente titolare di cariche elettive;

DATO ATTO:

- CHE non necessita il DUVRI, in quanto attività meramente intellettuale, ai sensi della determinazione n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- CHE il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di prestazione di servizi e l'importo è inferiore a 5.000 euro;
- CHE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7227BF826**;
- CHE, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 501 della Legge n. 208 del 28.12.2015, in cui si stabilisce che per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e per importi inferiori ai 40.000,00 Euro,

si potrà procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo al RUP di ogni singolo Servizio/Settore e non più ricorrendo ad un soggetto aggregatore nell'ambito delle unioni dei comuni;

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di conferire all'Avvocato Pier Giorgio Coppa (P.I. 03026850044), l'incarico professionale di assistenza legale per l'approfondimento giuridico circa le azioni esperibili verso la Giuggia Costruzioni S.r.l. per l'attuazione della convenzione di concessione della "Cava Trevo" e del relativo accordo ex art. 11, legge n. 241/1990 nonché per la redazione delle pertinenti messe in mora (escluso l'eventuale contenzioso che si ritenesse successivamente di attivare);
2. di impegnare la spesa di **Euro 6.217,12**, di cui Euro 196,00 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 1.121,12 per I.V.A. al 22%, a favore del suddetto Avvocato, imputandola al Capitolo **775/10** ad oggetto "Incarichi professionali legali e di consulenza" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.10.001) del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità (esigibilità 2019);
3. di procedere all'affidamento mediante libero mercato in quanto l'acquisto di cui trattasi risulta di importo netto inferiore ai 5.000,00 euro;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
5. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);
6. di dare atto che la presente procedura è perfezionata al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice CIG: **Z7227BF826**;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 26 marzo 2019

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa